ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (C. 2325 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 16 gennaio 2020

APPUNTO PER IL VICE MINISTRO

OGGETTO: A.C. 2325 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. **Dossier – Parte II Profili finanziari.**

Si fa riferimento al documento in oggetto del 14 gennaio 2020, predisposto dai Servizio Bilancio della Camera dei deputati.

In relazione alle richieste di chiarimenti formulate sulle disposizioni del provvedimento in oggetto si fa presente, per quanto di competenza, quanto segue.

Articolo 1, commi da 1 a 7 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio osserva che, tenuto conto dei rinvii già intervenuti e dell'ulteriore differimento previsto dalle disposizioni in esame, andrebbe chiarito se lo spostamento nel tempo delle assunzioni medesime e, conseguentemente, dei relativi profili di carriera sottostanti le originarie autorizzazioni di spesa, comporti la necessità di una rimodulazione delle stesse (anche con possibile eccedenza di risorse in alcuni esercizi).

Al riguardo, si fa presente che le disposizioni si limitano a prorogare i budgets assunzionali ivi contemplati, maturati e per i quali le amministrazioni non hanno ancora avanzato le previste richieste di autorizzo. Resta fermo che un eventuale diverso utilizzo, da parte delle PA, di budgets assunzionali già autorizzati – e, quindi, non compresi nel campo di applicazione della disposizione in parola – necessita di apposita richiesta di rimodulazione a cura delle medesime PA secondo il consueto iter amministrativo previsto.

Articolo 1, comma 8 ***(Piattaforma tecnologica per l'effettuazione di pagamenti digitali in favore delle amministrazioni pubbliche)***

In merito ai profili di quantificazione, riguardo alla proroga, dal 31dicembre 2019 al 30 giugno 2020 per l'utilizzo della piattaforma "PagoPA" per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, la Commissione chiede conferma che non risultino scontati effetti finanziari positivi connessi all'utilizzo della piattaforma dal 2020 e che, quindi, anche la proroga in esame debba intendersi neutrale per la finanza pubblica.

In proposito, si conferma che l'applicazione della norma è neutrale ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, Comma 9 ***(Tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali)***

La Commissione, preso atto che, secondo quanto previsto dalla disciplina agevolativa e ribadito dalla relazione tecnica, i rimborsi al gestore del servizio postale universale sono effettuati nel limite delle risorse disponibili in bilancio, richiede di chiarire le modalità secondo le quali verrebbe assicurato il limite di spesa.

Premesso che al rimborso delle tariffe postali agevolate di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del DL n. 244 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 9 dell'AC 2325 (decreto legge n. 162 del 2019) si provvede nei limiti delle risorse appositamente stanziate in bilancio, con riguardo alle modalità per mezzo del quale verrebbe assicurato il limite di spesa si osserva che il rimborso delle tariffe in esame - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del DL n. 353 del 2003, convertito con legge n. 46 del 2004 – viene disposto a favore di Poste italiane Spa da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine Poste presenta una dichiarazione sostitutiva di notorietà sull'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, che vengono quindi rimborsate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora le risorse siano prossime ad esaurirsi con apposito decreto ministeriale si provvede a disporre la sospensione dell'erogazione per raggiunto limite di spesa.

Articolo 1, comma 10 ***(Segreteria tecnica per l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)***

La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 della segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del consiglio dei ministri.

Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 4, commi 1-2 ***(Proroghe di termini in materia economica e finanziaria)***

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 autorizza per il 2020 l'assunzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva. Pur considerando che le assunzioni avverranno nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, connesse alle cessazioni registrate nel 2019, la norma non prevede espressamente che le assunzioni medesime verranno disposte a fronte di corrispondenti vacanze nelle dotazioni organiche vigenti. Andrebbe quindi acquista una valutazione del Governo in merito all'eventualità che le predette assunzioni possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere.

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni ivi autorizzate debbono avvenire nei limiti della vigente dotazione organica dell'Agenzia, atteso che la disposizione non reca una espressa (e necessaria) deroga alle attuali disposizioni che vietano le assunzioni di personale in posizioni di soprannumerarietà.

Articolo 6 ***(Proroga di termini in materia di Istruzione, università e ricerca)***

I Servizi della Commissione, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica e considerato che la norma fa salva anche l'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi – previsione potenzialmente suscettibile di comportare un impatto inizialmente non scontato - chiedono chiarimenti sull'eventuale suscettibilità di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, in particolare, in termini di cassa.

Si segnala che le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico che di prassi vengono effettuate da RGS prudenzialmente.

La Commissione, inoltre, in merito al comma 4, ritiene che andrebbe chiarito l'eventuale impatto della disposizione sui saldi di cassa.

Si rassicura sull'assenza di impatti sulle dinamiche di cassa.

La Commissione, infine, richiede sul comma 5 che vengano forniti elementi informativi riguardo all'allineamento temporale tra gli effetti finanziari delle attività di ricerca e formazione e le risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione nazionale 2014-2020, tenuto conto degli specifici profili di cassa che caratterizzano tali risorse.

In proposito, nel rammentare che le attività svolte dagli Istituti beneficiari sono tradizionalmente finanziate dal Fondo sviluppo e coesione in base a specifiche disposizioni normative succedutesi nel tempo, si fa presente che l'utilizzo delle risorse per le finalità previste dalla norma, pur con un profilo temporale diverso rispetto da quello attribuito al Fondo per lo sviluppo e la coesione nel suo complesso, non determina effetti finanziari negativi né - considerato il modesto importo - pregiudica l'attuazione degli altri interventi finanziati dal Fondo.

Articolo 7 ***(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)***

Articolo 7 Comma 1 ***(Proroga di termini in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)***

I servizi della Commissione, in ordine alla proroga dei termini per la presentazione del piano di risanamento ovvero per il raggiungimento del pareggio economico, chiedono conferma della perdurante assenza di effetti finanziari anche per il differimento dell'obiettivo di un ulteriore anno.
Al riguardo, si conferma che il differimento del termine per le procedure di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Articolo 7 Comma 5 ***(Proroga di contabilità speciali per completare interventi su beni culturali)***

Si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione, posto che la spesa residua per gli interventi ancora da effettuare sarebbe stata comunque affrontata anche a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Ciò in quanto l'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90/2016, prevede la riassegnazione alla spesa delle somme necessarie ad eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, o direttamente a valere sullo stato di previsione del Ministero o previo versamento sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Articolo 7 Comma 6-8 ***(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)***

In merito ai profili di quantificazione, la Commissione non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni in argomento limitano l'entità degli oneri alle risorse stanziate. I servizi del bilancio chiedono, tuttavia, conferma che le risorse impiegate a copertura (derivanti dalla riduzione di autorizzazioni di spesa già disposte) siano effettivamente disponibili senza incidere su iniziative di spesa già avviate o programmate a legislazione previgente.

Al riguardo si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa poste a copertura non incidono sulle iniziative di spesa programmate.

Articolo 7 Commi 9-10 ***Fondo nazionale per la rievocazione storica***

La disposizione è volta a rendere permanente a partire dal 2020 con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del MIBACT dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232/2016, (Bilancio 2017). Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985.

La Commissione chiede chiarimenti al fine di escludere una potenziale dequalificazione della spesa ovvero un potenziale pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. In particolare viene chiesto a quale specifica quota del suddetto Fondo siano da imputare gli oneri in commento, poiché lo stanziamento complessivo dello stesso Fondo risulta ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tanto di parte corrente quanto di conto capitale.

Al riguardo si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa poste a copertura non incidono sulle iniziative di spesa programmate, specificando che la copertura sarà posta sulla parte corrente della stessa autorizzazione di spesa.

Viene chiesto inoltre, sotto il profilo formale, l'opportunità modificare il criterio di copertura indicando la riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anziché "dell'autorizzazione di spesa" di cui alla medesima legge, posto che quest'ultima non reca, a rigore, una specifica autorizzazione di spesa, bensì si limita ad istituire il Fondo unico per lo spettacolo (articolo 1) e a disciplinarne le modalità di riparto (articolo 2), essendo il rifinanziamento dello stesso essenzialmente demandato alla legge di bilancio.

Si concorda, infine, con l'invito all'opportunità di provvedere agli oneri di cui al co. 10, con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla l. 163/1986.

Articolo 8, commi 1-5 (Proroghe di termini in materia di giustizia)

La Commissione chiede conferma che l'utilizzo delle risorse per il funzionamento degli uffici giudiziari per i comuni non incida su altri interventi di spesa afferenti al medesimo capitolo.

Con riferimento alle osservazioni formulate nella nota di lettura in oggetto, per quanto di competenza di questa amministrazione, si rappresenta quanto segue. Riguardo all'articolo 8, comma 2, relativo alla proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si conferma che, con riferimento agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni, la normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari) e che l'utilizzo dei relativi fondi, stimati nella misura di circa 26,2 milioni di euro per l'anno 2020, non è suscettibile di incidere negativamente su altri interventi di spesa afferenti al citato capitolo.

Articolo 8, comma 6 *(Circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti)*

La Commissione, con riferimento alla copertura finanziaria rileva l'opportunità di imputare gli oneri in esame all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente in relazione al nuovo triennio 2020-2022, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo che l'ultimo anno del triennio (anno 2022) corrisponda a quello in cui effettivamente si determina l'onere massimo (1,5 milioni di euro) e che, conseguentemente, si possa ascrivere al 2021 (secondo anno del nuovo triennio 2020-2022), anziché l'onere massimo, l'onere effettivo (500.000 euro).

Con riferimento all'articolo 8, comma 6, sui profili di copertura, si conviene con quanto osservato dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, circa l'opportunità di imputare gli oneri relativi agli anni 2021 e 2022 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del nuovo triennio del bilancio 2020-2022, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo che l'ultimo anno del triennio (anno 2022) corrisponda a quello in cui effettivamente si determina l'onere massimo e che, conseguentemente, si possa ascrivere al 2021 (secondo anno del nuovo triennio 2020-2022), anziché l'onere massimo, l'onere effettivo. Si conviene, altresì, in merito ai profili di quantificazione, sulla possibile riproporzione dei ratei annuali di spesa per gli anni 2021 e 2022, utilizzando rispettivamente i parametri di 3,5 mesi e 8,5 mesi, al fine di addivenire ad una più puntuale valutazione degli oneri, così rideterminati in 580.000 euro per l'anno 2021 e in 1.420.000

euro per l'anno 2022, in ragione della differita applicazione delle norme di risparmio concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti.

Articolo 10, comma 1 ***(Detrazione per interventi di sistemazione a verde)***

La commissione chiede chiarimenti in merito alla prudenzialità della stima effettuata su un ammontare di spesa annua pari a 100 milioni di euro basato sui primi dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018.

Al riguardo si precisa che i dati maggiormente consolidati disponibili alla data odierna permettono di confermare l'ammontare di spesa indicato nella relazione tecnica.

In relazione all'aliquota media IRPEF/IRES applicata nella stima degli effetti indotti, si conferma che è stata utilizzata, conformemente a quanto effettuato nelle analoghe stime di precedenti norme, l'aliquota del 24%. L'aliquota pari al 28% risulta dalla somma delle aliquote medie IRPEF/IRES e IRAP (24% + 4%).

Il Servizio bilancio rileva che la copertura viene effettuata, come da prassi, imputando all'anno 2021, ultimo anno del triennio 2019-2021, anziché l'onere effettivo, pari a 200.000 euro, l'onere annuale massimo che si determina dopo il predetto triennio, pari a 5,9 milioni di euro anche in questo caso suggerisce, tenuto conto del nuovo triennio, di allineare la copertura agli oneri.

Al riguardo si concorda con quanto rappresentato dal Servizio bilancio.

Articolo 10, comma 3 (Imprese danneggiate da eventi calamitosi)

In merito ai profili di quantificazione si conferma che il diverso impatto temporale degli effetti ascritti alle disposizioni sui saldi di finanza pubblica implica l'integrale utilizzo per cassa delle somme nell'esercizio 2020.

Articolo 11, comma 1 ***(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)***

La Commissione chiede al Governo conferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 43, comma 6, del d. lgs. 148/2015, destinata a rifinanziare il Fondo per le politiche attive del lavoro non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si dà garanzia circa il fatto che la riduzione operata al Fondo per le politiche attive di cui al Capitolo 1230 - somme da trasferire all'ANPAL servizi s.p.a. - non pregiudica la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Articolo 11, commi 3 e 4 ***(Integrazione straordinaria del reddito per i lavoratori della grande distribuzione)***

In merito ai profili di quantificazione, quanto all'imputazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con riguardo al profilo temporale, chiede chiarimenti circa la ragione dell'imputazione dell'onere in termini di fabbisogno interamente all'esercizio 2019, tenuto conto che le somme dovrebbero essere erogate, almeno in parte, nel 2020.

Si precisa che a differenza di quanto indicato nel dossier anche in termini di fabbisogno oltre che indebitamento l'onere per prestazioni è imputato nel 2020 anno in cui le stesse vengono erogate, anche se riferentesi a ricalcolo di trattamenti del 2019.

Articolo 12, comma 1 ***(Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi)***

La norma estende agli acquisti effettuati nel 2020 il contributo riconosciuto per l'acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici di categoria previsto dai commi da1057 a 1064 dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (bilancio 2019). Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 8 milioni ed ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 1041 della legge n. 145/2018, istituito per l'erogazione di contributi per l'acquisto di nuovi veicoli M1 per l'anno 2020.

La Commissione chiede conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, anche alla luce dei contributi già riconosciuti e non ancora fruiti dai beneficiari. Chiede inoltre conferma dell'idoneità delle modalità applicative previste ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma.

Con riguardo ai profili di quantificazione relativi all'articolo 12, comma 1, laddove si dice che *"andrebbe acquisita una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, anche alla luce dei contributi già riconosciuti e non ancora fruiti dai beneficiari"*, si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, nonché l'idoneità delle modalità applicative previste ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma, in quanto la procedura prevede il blocco delle prenotazioni una volta esaurite le risorse disponibili.

Circa poi le osservazioni formulate in merito al criterio di copertura, a valere sulle risorse suddette, allocate sul capitolo 7323 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che reca uno stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2020, in linea con quanto con comunicato dal predetto Ministero, non appare condivisibile la richiesta formale di sostituire le parole: «*di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021*» con le parole: «*di 62 milioni di euro per l'anno 2020*

e di 70 milioni di euro per l'anno 2021» e destinando i risparmi che ne conseguono alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

Articolo 12, comma 2 ***(Incentivi acquisto veicoli di categoria M1)***

I Servizi della Commissione, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dell'utilizzo delle risorse stanziate, di cui all'art. 1, co. 1041, della legge n. 145/2018, disposto dal precedente comma 1, ritengono utile acquisire elementi circa l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nonché conferma della perdurante idoneità delle modalità applicative previste ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dalla disciplina originaria e confermato da quella in esame.

Si rassicura circa la disponibilità delle risorse finanziarie e la possibilità che sia rispettato il limite di spesa.

Articolo 13, commi 1 e 2 ***(Fondo per la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria)***

Si conferma che la riduzione dell'autorizzazione in favore del Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria di spesa relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali non compromette lo svolgimento delle attività in capo alla predetta Agenzia e non incide sull'attuazione di iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse.

Articolo 13, comma 3 ***(Proroga dell'adeguamento delle tariffe autostradali)***

Viene richiesto di chiarire se dal differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali possa derivare una diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni, per i soggetti concessionari appartenenti al perimetro della p.a.

Vengono inoltre richiesti elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti riduttivi rispetto ad entrate previste sulla base della legislazione previgente per canoni, commisurati al gettito dei pedaggi, dovuti dai concessionari sia nei confronti dello Stato che di ANAS, rientrando quest'ultima nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Al riguardo, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti tariffari per il 2020 al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti. L'esigenza di predisporre i

piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio (per la maggior parte dei concessionari il 31/12/2018) - debba perfezionarsi entro il 31 luglio 2020, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2020, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica.

Articolo 13, comma 4 ***(Contenzioso ANAS)***

Viene richiesto di chiarire se le modifiche normative apportate dal comma 4, poiché estendono agli anni 2020-2022 l'autorizzazione in favore di ANAS a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, e poiché autorizzano ANAS a definire le controversie derivanti da richieste di risarcimento anche con i contraenti generali mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali, comportino modifiche rispetto al profilo di cassa delle risorse in questione, già scontato ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

La proroga fino al 2022 dell'autorizzazione per ANAS a definire le controversie con le imprese appaltatrici mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali utilizzando la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere **non** comporta modifiche rispetto a quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in quanto **l'impatto è stato prudenzialmente considerato poiché si riferisce a somme già a disposizione di ANAS e non utilizzate.**

Articolo 14, commi 1-3 ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

I Servizi della Commissione rilevano che i commi 1 e 2 configurano l'onere entro un limite di spesa. Il diverso impatto temporale sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno dovrebbe implicare l'erogazione delle somme interamente nel 2020: in proposito sarebbe utile una conferma.

Al riguardo si conferma che l'erogazione delle somme indicate avverrà interamente nel 2020

Inoltre chiedono conferma che la mancata imputazione di effetti in termini di indebitamento netto sia da collegare alla natura rotativa del Fondo in esame.

Si conferma che il Fondo ha natura rotativa.

Articolo 15 commi da 1 a 6 ***(Proroga di termini concernenti aree colpite da eventi calamitosi)***

In riferimento alle osservazioni della Commissione sul comma 4 si rileva in merito alle ragioni per cui le risorse da utilizzare per le finalità dell'articolo 4-ter del decreto legge n. 109/2018, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, provenienti dagli stanziamenti del 2018 e 2019, non abbiano costituito economie di bilancio al termine dei citati esercizi, si segnala che i residui conservati al termine di ciascuna annualità sul menzionato Fondo non vanno in economia in quanto beneficiano della esplicita esclusione prevista dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

L'impiego dal 1° gennaio 2020, in assenza di un'espressa autorizzazione legislativa in tal senso delle risorse residue provenienti dallo stanziamento 2019 è possibile tenuto conto che l'onere computato, e compensato, nel 2020 si riferisce alle ulteriori mensilità di prestazioni derivanti dall'estensione del periodo previsto dalla norma in esame indipendentemente dall'annualità in cui ricadono le nuove mensilità, atteso che le stesse non possono che essere erogate nel 2020.

Per quanto concerne la copertura dell'onere recato dal comma 3, lettera d), a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, senza pregiudizio degli altri interventi previsti o programmati, premesso che le risorse del fondo suddetto sono allocate sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si assicura che gli utilizzi delle citate risorse non siano suscettibili di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.

Infine, quanto al comma 6 che proroga lo stato di emergenza degli eventi sismici 2012 in Emilia Romagna, si segnala che, come specificato dalla norma, la proroga è stata disposta per assicurare la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione post sisma e pertanto si conferma che tali attività non potranno che avere luogo nell'ambito delle risorse già stanziate allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 15, comma 7 (*Criticità nel settore dei trasporti della Regione Liguria)*

La norma, per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, proroga le misure di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 109/2018 fino al 29 febbraio 2020 (che destinava a tale finalità 500.000 euro per il 2018 e 23 milioni per il 2019), nel limite di 3 milioni di euro. La copertura è prevista mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (pari a

2 milioni per il 2019 e a 5 milioni a decorrere dal 2020) relativa alla sottoscrizione di convenzioni tra la società "Infrastrutture SpA" e le strutture del MIT per il supporto tecnico-amministrativo, di cui all'art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. 32/2019.

Articolo 19 ***(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)***

Con riferimento al comma 3, il Servizio bilancio evidenzia che la norma, pur prevedendo un limite di spesa, autorizza assunzioni in numero determinato: in proposito si richiede un chiarimento riguardo a tale formulazione, che non sembra congrua in presenza di limiti di spesa.

Si rappresenta che la norma, contrariamente a quanto asserito dal Servizio, non dispone un limite di spesa ma prevede un'autorizzazione di spesa puntuale – a decorrere dal 1° ottobre 2020- a fronte di un numero determinato di unità.

Per le osservazioni sulla copertura finanziaria, si conferma che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non pregiudica l'attuazione degli interventi disposti a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 21 ***(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)***

I servizi della Commissione chiedono assicurazione che l'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri recati dalla disposizione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità a cui è preordinato il Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non si ritiene che possano essere pregiudicate le finalità del fondo di cui all'art.23, comma 1, della legge 289/2002, considerato che le risorse residuate al predetto fondo, al netto delle somme imputate per un incremento del trattamento accessorio della carriera prefettizia, rispettano la consistenza sull'andamento ciclico del fondo registrato negli ultimi esercizi finanziari.

Articolo 22 (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa):

Articolo 22, commi 1, 2, 3: *In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio evidenzia che la norma autorizza assunzioni di personale in un numero determinato (15 consiglieri di Stato, 20 referendari dei TAR, 3 dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato), mentre la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo.*

Al riguardo, si fa presente che, benché formalmente sia stato indicato un limite di spesa (per ragioni prudenziali), l'importo ad esso corrispondente è stato quantificato nella misura pari all'onere assunzionale derivante dal numero di unità previste dalla norma, come si evince dalla relazione tecnica.

Articolo 22, comma 4: *Con riferimento agli oneri derivanti dal conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Consiglio di Stato, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6 del D.lgs 165/2001, cui si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali, il Servizio bilancio chiede di chiarire "se, a fronte del suddetto conferimento si provvederà anche alla riduzione di tre posti dirigenziali non generali in dotazione organica".*

Sul punto, nel confermare la neutralità finanziaria della previsione, si fa presente che la compensazione è strettamente correlata al conferimento dell'incarico. Pertanto, non sembra discenderne una necessaria rimodulazione della dotazione organica.

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, il Servizio Bilancio propone una riformulazione del comma 5 dell'articolo 22.

Al riguardo si concorda con quanto rappresentato dal Servizio bilancio sull'aggiornamento della copertura al nuovo triennio.

Articolo 23 ***(Adeguamento della struttura della Corte dei Conti)***

In merito ai profili di quantificazione il Servizio Bilancio evidenzia che la norma incrementa di un numero determinato (25 unità) il ruolo organico della magistratura contabile e a tal fine autorizza per il triennio 2020-2022 procedure concorsuali e assunzioni per un pari numero di referendari; tuttavia, la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo.

Al riguardo, si fa presente che, benché formalmente sia stato indicato un limite di spesa, l'importo ad esso corrispondente è stato quantificato nella misura pari all'onere assunzionale derivante dal numero di unità previste dalla norma, come si evince dalla relazione tecnica.

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, il Servizio Bilancio propone una riformulazione del comma 3 dell'articolo 23.

Al riguardo si concorda con quanto rappresentato dal Servizio bilancio sull'aggiornamento della copertura al nuovo triennio.

Articolo 24, commi da 1 a 3 (***Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'ambiente)***

In merito ai profili di quantificazione il Servizio Bilancio fa presente che la RT quantifica oneri - aggiuntivi rispetto all'originaria autorizzazione di spesa (riferita ad assunzioni nel triennio 2019-2021) – con esclusivo riferimento alla variazione della qualifica di accesso (da F1 a F2). Andrebbe peraltro chiarito se e in quale misura il rinvio delle assunzioni al triennio 2020-2022 determini l'esigenza di una rimodulazione dell'originaria autorizzazione di spesa.

Al riguardo, si fa presente che correttamente la rimodulazione di spesa (maggior onere) derivante dalla disposizione in esame è stata riferita esclusivamente al differenziale retributivo tra la posizione economica originariamente indicata nell'art.1, comma 317 della legge n. 145/2018 e quella prevista nella disposizione in esame; infatti, il mero slittamento delle assunzioni non determina di per sé effetti finanziari.

Articolo 24, commi 4-5 ***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente)***

La Commissione, dal punto di vista formale, considerata la natura degli oneri oggetto di copertura, derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi, segnala l'opportunità di configurare espressamente gli stessi in termini di previsione di spesa, precisando, come di prassi, che si tratta di oneri "valutati" anziché di oneri "quantificati".

Al riguardo, si ritiene che, a fronte della previsione di cui al comma 4 di mero rifinanziamento di un'autorizzazione di spesa sia corretto configurare gli oneri in termini di "*quantificazione*", non potendosi ritenere che si tratta di oneri "*valutati*".

Oggetto della copertura di cui al comma 5 non sono in questo caso oneri discendenti direttamente dal riconoscimento di un diritto soggettivo, che peraltro non sembrano ravvisabili neanche nelle disposizioni rifinanziate.

Articolo 25 (***Disposizioni di competenza del mistero della salute)***

Comma 1. La norma è volta a far venir meno, a decorrere dall'inizio del triennio contrattuale 2019-2021, gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, d.lgs. n.75/2017 sui fondi della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie.

In relazione al predetto comma il Servizio Bilancio riporta quanto affermato nella RT laddove si afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse del finanziamento del Servizio sanitario

nazionale disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del limite percentuale relativo all'incremento della spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del DL n. 35/2019. Inoltre, in merito ai profili di quantificazione il predetto Sevizio Bilancio chiede di chiarire se, in assenza della disposizione di deroga in esame, le risorse finanziarie che si renderanno disponibili in virtù della deroga in questione avrebbero invece costituito risparmi di spesa e se gli stessi risultino già scontrati nelle previsioni tendenziali.

Al riguardo si segnala che il comma in esame - introducendo dopo il comma 435 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 un comma aggiuntivo finalizzato a rendere disponibili ulteriori risorse per i fondi della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie - non è teso a porre la RIA fuori dal limite bensì a prevedere uno specifico finanziamento di cui è prevista idonea copertura nel fondo sanitario nazionale e, quindi, anche secondo l'indicazione di cui all'articolo 11 del DL n. 135/2019, appare coerente la prevista deroga all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Articolo 26 ***(Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente – CSIRT)***

In merito alla quantificazione degli oneri si rappresenta che l'importo di euro 2 milioni è comprensivo di euro 700.000 relativi a spese di funzionamento e a euro 1.300.000 relativi a spese di personale.

Con riferimento alla quota di 6 milioni di euro riferiti agli anni 2018 e 2019, trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, in merito all'impatto su fabbisogno e indebitamento netto si precisa che lo stesso risulta nullo, come anche indicato nella RT, in quanto le relative spese sono già scontate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica in relazione all'ammontare dello stanziamento precedentemente previsto e di cui si dispone la nuova finalizzazione.

Articolo 28 ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

Con riferimento al comma 6, finalizzato ad attribuire fino al 31 dicembre 2020 alla Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, poteri operativi in deroga alla normativa sui contratti pubblici, si fa presente che dalla previsione non discenderanno maggiori attività, trattandosi di norma ordinamentale atta a semplificare le procedure.

Articolo 31 ***(Contributo regione Sardegna)***

Il Servizio Bilancio evidenzia che, posto, comunque, che le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio per il 2018 vengono qualificate come "acconto" e che la relazione tecnica

rammenta che lo stanziamento, per il 2019, è pari al contributo originariamente previsto, sarebbe opportuno acquisire elementi circa i possibili ulteriori effetti finanziari, non ancora scontati ma che risultino eventualmente prefigurabili con sufficiente certezza.

Si esclude l'insorgenza di ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 32 ***(Finanziamento a favore della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)***

Si ribadisce la neutralità della norma, come affermato nella relazione tecnica.

Articolo 33 ***(Disposizioni per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)***

La disposizione, modifica il DL Genova n. 109/2018 in diversi punti (rinnovo del parco mezzi, lavoro portuale temporaneo, contributo al soggetto fornitore di lavoro per eventuali minori giornate di lavoro, varianti localizzate ai piani regolatori). In particolare:

- ✓ *Il Servizio Bilancio chiede di esplicitare la motivazione per cui l'attribuzione di risorse straordinarie alla Regione Liguria, nella misura di euro 20.000.000, nel 2020,*

  in termini di fabbisogno e di indebitamento netto è modulato su due esercizi (10 milioni nel 2020 e 2021) mentre nella norma originaria (contributo di 20 milioni alla regione Liguria nel 2019) erano invece scontati effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica, limitati ad un solo esercizio finanziario (2019).

  Con riferimento alle modalità di calcolo degli effetti stimati ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno, si conferma che gli stessi sono stati valutati in relazione alla prevedibile spendibilità degli interventi previsti nel 2020 e 2021, anche tenuto conto che si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle inizialmente già previste in prossimità del verificarsi dell'evento.

- ✓ *In merito al riconoscimento di un contributo, pari ad 1 milione di euro per il 2020, in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso gli scali del sistema portuale, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto al 2017, causa mutate condizioni economiche, la cui copertura avviene mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, la Commissione chiede conferma che i mezzi utilizzati non siano suscettibili di*

compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo.

Si conferma che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo.

Articolo 34 ***(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico ricreative)***

I Servizi della Commissione, in merito ai profili di quantificazione, chiedono elementi informativi circa la prevista tempistica del versamento dei canoni demaniali marittimi, sospesi da gennaio a giugno 2020 nonché conferma che la dilazione dei pagamenti non comporti effetti significativi nella dinamica delle entrate per cassa.

Con riferimento alle dinamiche di cassa si escludono effetti negativi, proprio in ragione della evidenziata circostanza - che emerge dalla relazione tecnica -che la sospensione dei pagamenti sarà comunque contenuta entro l'esercizio finanziario 2020. Non si ravvisano, altresì, criticità in termini di liquidità derivanti dalla sospensione.

Articolo 40 ***(Organizzazione della società GSE s.p.a.)***

La Commissione richiede di acquisire elementi di maggior dettaglio in merito ai profili finanziari connessi alla spesa per gli organi societari.

Al riguardo, premesso che il compenso del commissario e del vicecommissario nominato a seguito della procedura disposta dall'articolo in esame sarà a carico del bilancio della società GSE s.p.a. e che per tale motivo non si hanno effetti negativi per la finanza pubblica, si fa presente quanto segue:

- gli emolumenti che saranno riconosciuti al Commissario e al Vicecommissario straordinario della società, da nominare con DPCM, sono da ricondurre entro i limiti già fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, in relazione alla fascia di appartenenza in cui è già collocata GSE;
- il Collegio Sindacale della società non subirà alcuna alterazione rispetto a quello già in carica al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, né per quanto riguarda la sua composizione, né in relazione ai compensi già deliberati in favore dei componenti.

. in relazione agli elementi richiesti si rinvia al Dipartimento del Tesoro.

Articolo 41 ***(Limite di spesa per acquisto, noleggio, esercizio di autovetture)***

In merito ai profili di copertura finanziaria, si conferma che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo.

Articolo 42 ***(Agenda digitale)***

In merito alle richieste di elementi di quantificazione relativi al trattamento economico da corrispondere al contingente degli esperti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), nonché in relazione alla richiesta di assicurazioni circa la conferma della disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rappresenta che gli stanziamenti presenti sul capitolo 2010, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge n. 135/2018, articolo 8, comma 1-ter, sono pari a euro 5.865.749 per l'anno 2020, 5.849.040 per l'anno 2021 e 5.768.982 a decorrere dall'anno 2022. I citati importi sono comprensivi delle riduzioni operate a seguito della proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022.